



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

**REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO,
CONFERMA E REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI**

**AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE,
TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

**REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA
DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
AREA DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED
AMMINISTRATIVA**

ART 1

(Tipologie incarichi)

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs. n.165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 229/99, giusto art.27 del vigente C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'area non medica sono le seguenti:

- a) Incarichi di direzione di struttura complessa.
- b) Incarichi di direzione di struttura semplice;
- c) Incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

ART .2

Dirigenti Sanitari

(Incarichi di direzione di struttura complessa)

Per incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 8/6/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie, autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta, così come individuate dall'Atto Aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, ai fini della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le procedure previste dal DPR n.484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Ai sensi dell'art.32 dell'Atto Aziendale, gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle Strutture Complesse aggregate al Dipartimento e, nella fase successiva alla prima applicazione, sentito il Comitato di Dipartimento. Resta in carica tre anni e per il periodo dell'incarico rimane titolare della Struttura cui è preposto. L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. E' fatto salvo quanto previsto dall'art.7-quater del D.Lgs.502/92 e s.m.i..

Il Direttore di Dipartimento, sia strutturale che funzionale, mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare. Pertanto le funzioni di Direttore di Dipartimento non possono essere esercitate in via esclusiva.

ART. 3
DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
(Incarichi di direzione di struttura complessa)

Per incarichi di direzione di struttura complessa di cui all'art. 27, comma 1, lettera a CCNL 8/6/2000, si intendono quelli relativi a strutture aziendali caratterizzate da responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie, autonomia di budget e responsabilizzazione sui risultati della gestione in via diretta, così come individuate dall'Atto Aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili ai dirigenti in possesso di esperienza professionale dirigenziale non inferiore ad anni cinque, che abbiano superato positivamente le apposite verifiche di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L., in possesso dei requisiti come di seguito individuati.

Giusta art. 29 – comma 4 del CCNL del 2000, come confermato dall'art. 24 del CCNL del 2005, in assenza di dirigenti in possesso di esperienza professionale non inferiore a cinque anni, la mancanza della predetta esperienza potrà essere compensata dall'effettuazione di corsi di formazione manageriale la cui durata e caratteristiche sono individuate dall'azienda, previa informativa alle OO.SS., purché:

- siano state valutate eventuali domande di mobilità di dirigenti da altre aziende o enti, in possesso dei requisiti richiesti, con esperienza almeno quinquennale nella qualifica dirigenziale;
- siano state prese in considerazione posizioni di esubero da parte di dirigenti apicali per effetto dei processi di riorganizzazione di cui alla L.R. n. 5/09";
- il dirigente abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica dirigenziale ed abbia superato positivamente la verifica anticipata da parte del Collegio tecnico di cui all'art. 26;

L'affidamento dell'incarico avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Amministrativo, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti dell'Ufficio preposto, che, oltre dei requisiti predetti (esperienza professionale e verifica positiva), tenga conto nell'ordine:

1. dei titoli culturali posseduti
2. delle attitudini personali
3. delle specifiche capacità professionali, debitamente documentate , in ordine all'adeguata formazione specifica
4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare
5. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati

Ai sensi dell'art.32 dell'Atto Aziendale, gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale tra i dirigenti con incarico di direzione delle Strutture Complesse aggregate al Dipartimento e, nella fase successiva alla prima applicazione, sentito il Comitato di Dipartimento. Resta in carica tre anni e per il periodo dell'incarico rimane titolare della Struttura cui è preposto. L'incarico è rinnovabile, previa verifica dei risultati ottenuti. Per il Dipartimento Amministrativo si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 47 dell'Atto Aziendale.

Il Direttore di Dipartimento, sia strutturale che funzionale, mantiene la direzione e le funzioni della struttura complessa di cui è titolare. Pertanto le funzioni di Direttore di Dipartimento non possono essere esercitate in via esclusiva.

Ai sensi dell'art. 11 della LR 5/09 e dell'art. 45 dell'atto Aziendale, gli incarichi interni di Coordinatori Amministrativi dei Distretti Ospedalieri sono conferiti , con provvedimento motivato, dal Direttore Generale tra i dirigenti preposti a posizioni apicali, di struttura complessa, dell'area amministrativa, **professionale e tecnica**. La funzione di coordinamento amministrativo di distretto ospedaliero è svolto in via esclusiva dal dirigente. Per la durata dell'incarico di Coordinatore Amministrativo di Distretto Ospedalieri si applica quanto previsto al successivo art. 7 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 12 della LR 5/09 e dell'art. 43 dell'atto Aziendale l'incarico interno di Coordinatore Amministrativo di area territoriale è attribuito a un dirigente preposto a posizioni apicali di struttura complessa dell'area amministrativa, **professionale e tecnica**. La funzione di coordinamento amministrativo di area territoriale è svolto in via esclusiva dal dirigente. Per la durata dell'incarico di Coordinatore Amministrativo di area territoriale si applica quanto previsto al successivo art. 7 del presente regolamento.

Art. 4
Dirigenti Sanitari
(Incarichi di direzione di struttura semplice)

Per incarichi di responsabilità di struttura semplice (art.27 comma 1 lettera b del C.C.N.L. 08/06/2000), si intendono sia le articolazioni interne delle strutture complesse sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate di responsabilità ed autonomia gestionale di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti del ruolo sanitario, dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 26 del vigente C.C.N.L. 8/6/00, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza o, in mancanza, del Direttore Sanitario.

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, su proposta del responsabile della struttura complessa interessata o, in mancanza, del Direttore Sanitario;
- Affidamento dell'incarico, con provvedimento del Direttore Generale - motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini ed all'adeguata formazione - sentito il Direttore Sanitario, applicando ove possibile, il criterio della rotazione degli incarichi, previa valutazione complessiva del curriculum, desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti dell'Ufficio preposto, che tenga conto:
 - delle valutazioni del collegio tecnico;
 - della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
 - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
 - delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
 - della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza;
 - della sussistenza di crediti formativi;
 - dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati;
 - del criterio della rotazione ove applicabile.

Nel caso in cui il responsabile della struttura interessata proponga più candidati all'incarico, il Direttore Sanitario procederà, sulla base di una valutazione complessiva del curriculum degli interessati, desumibile dai relativi fascicoli personali e che tenga conto dei principi come sopra individuati, alla selezione di una rosa di idonei, sulla base della quale il Direttore Generale attribuirà l'incarico, con provvedimento motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini e all'adeguata formazione.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale nonché di quanto stabilito da Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASP di Enna.

ART.5

Dirigenti Sanitari

(Incarichi di natura professionale)

Ai dirigenti del ruolo sanitario, all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, sono conferibili solo incarichi di natura professionale (lett. d), con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 e ss. del vigente C.C.N.L., agli stessi sono conferibili oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice come sopra richiamati, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo (lett. c).

Gli incarichi predetti (lett. c e d) sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione del curriculum degli interessati nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art.6

DIRIGENZA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA (Incarichi di direzione di struttura semplice ovvero di natura professionale)

Ai Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, sono conferibili, decorso il periodo di prova, gli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8/6/00, con modalità di verifica analoghe, anche temporalmente, a quelle indicate per i dirigenti del ruolo sanitario.

Come chiarito dall'ARAN con nota prot.1943 del 29/2/02 (punto 6) e con nota prot.6464 del 19/7/06 (punto 12 b.), anche per i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo vale la norma che superato il periodo di prova e per un quinquennio gli incarichi conferibili sono solo quelli della lettera d) del citato art. 27.

Per incarichi di responsabilità di struttura semplice (art.27 comma 1 lettera b del C.C.N.L. 08/06/2000), si intendono sia le articolazioni interne delle strutture complesse sia quelle a valenza dipartimentale o distrettuale, dotate di responsabilità ed autonomia gestionale di risorse umane, tecniche/tecnologiche e/o finanziarie.

I criteri e le procedure di affidamento degli incarichi di cui all'art. 27, comma 1, lett. b), c) e d) del CCNL 8/6/00, sono così definiti:

- Individuazione del candidato all'incarico, su proposta motivata del Direttore Amministrativo che tenga conto dei principi come sotto individuati;
- Affidamento dell'incarico, con provvedimento del Direttore Generale - motivato in ordine all'esperienza, alla capacità, alle attitudini ed all'adeguata formazione - applicando ove possibile, il criterio della rotazione degli incarichi, previa valutazione complessiva del curriculum desumibile dal relativo fascicolo personale agli atti dell'Ufficio preposto, che tenga conto nell'ordine:

1. delle attitudini personali e delle capacità professionali del dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza, sia al titolo culturale posseduto, che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali presso istituti di rilievo nazionale o internazionale;
2. della natura e delle caratteristiche dell'incarico da conferire;
3. delle valutazioni dell'organismo di verifica di cui all'art. 31, comma 4 del C.C.N.L.;
4. della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
5. dell'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta;
6. della produzione scientifica attinente l'area professionale di appartenenza;
7. dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale nonché di quanto stabilito da Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASP di Enna.

ART.7

(Durata incarichi dirigenziali, principi e procedure per il conferimento)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs n.502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (art. 24 – comma 8 CCNL 2005).

Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo.

La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, compresa l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs n.503 del 1992 e successive modificazioni.

In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

Giusta art. 24 – comma 6 del CCNL 3/11/05 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

ART. 8

(Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali)

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario/Amministrativo, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 15 – comma 5 – del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico.

La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs. n. 502/1992, e secondo la disciplina di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L. sono:

- a) il Collegio tecnico,
- b) il Nucleo di valutazione aziendale .

I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'Ufficio Valutazione e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo-assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO., i principi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono integrati da ulteriori elementi di valutazione che tengano conto:

- delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

ART.9

(Revoca degli incarichi dirigenziali)

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del vigente C.C.N.L..

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

La revoca dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo, secondo le rispettive competenze.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.

ART.10

(Graduazione delle funzioni)

La graduazione delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza – è effettuata dalla Azienda,

con apposito regolamento, con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 08.08.2000.

ART.11
(Incarichi di sostituzione)

L'art. 18 del vigente C.C.N.L. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:

- assenza per ferie o malattia o altro impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario o di Direttore Amministrativo;
- aspettativa per mandato elettorale.

In caso di assenza del Direttore del Dipartimento per ferie o malattia o altro impedimento, la sua sostituzione è affidata dall'Azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale.

Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse.

Nei casi di assenza previsti dal comma 1 dell'art. 18, da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'Azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima, indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che – a tal fine – si avvale dei seguenti criteri:

- il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all'art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;;
- valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R.n. 483 e n.484/97 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs.n. 502/92.

In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario o di Direttore Amministrativo presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.18.

La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.502/92 e dal vigente C.C.N.L. per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria.

Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell' art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1 lett. B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione.

Ove non possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico.

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

ART.12

(Disposizioni particolari)

Il passaggio dei dirigenti sanitari al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n. 138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

A seguito di processi di ristrutturazione aziendale, al dirigente può essere affidato un incarico diverso da quello precedentemente svolto, previa attivazione delle procedure di cui all'art.24, comma 10, del CCNL 2002/2005.

In presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso sarà conferito, comunque, un incarico di pari valore economico dopo aver esperito le seguenti procedure, come previsto dall'art. 24 comma 10 del CCNL 2002/2005:

- obbligo della consultazione delle componenti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo vigente prima della ridefinizione delle dotazioni organiche mediante l'atto aziendale;
- verifica, in contrattazione integrativa, delle implicazioni del processo di riorganizzazione sulle posizioni di lavoro dei dirigenti ed, in particolare, sugli incarichi loro conferiti, al fine di rinvenire, nell'ambito degli strumenti contrattuali, soluzioni di giusto equilibrio che tengano conto della valutazione riportata;
- applicazione dell'art. 31, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996, ove ne ricorrano le condizioni ed i requisiti, per evitare situazioni di esubero in generale o di perdita dell'incarico da parte dei dirigenti anche di struttura complessa.

Ai sensi del D.L.78/2010, convertito con modifiche in legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, qualora l'Azienda, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intenda, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferisce al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore

ART.13

(Norma finale)

Gli incarichi dirigenziali conferiti al di fuori delle procedure di cui al presente regolamento, sono nulli a tutti gli effetti. Parimenti è nullo ad ogni effetto, l'espletamento di fatto di incarico dirigenziale non formalmente conferito con le procedure sopra regolamentate.

E' fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa di legge, regolamentare e contrattuale, in materia disciplinare, con riferimento alla sospensione e revoca degli incarichi e al recesso dell'Azienda.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali di che trattasi, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, nonchè all'Atto Aziendale.